

MUNICIPIO DI GENOVA

SEGRETERIA



ESTRATTO dalle deliberazioni prese dal Consiglio comunale nella seduta pubblica del 4 agosto 1911.

Sono presenti, oltre il Sindaco prof. avv. Giacomo Grasso, alla presidenza, i consiglieri: Ancillotti — Baudi — Benato — Bertollo — Canepa — Casorati — Cevasco — Chiesa — Colombini — Cristofoli — D'Orta — Ferraro — Fezzardi — Ficarelli — Fonini — Galliani — Gianolio — Issel — Macaggi — Mangini — Masini — Novella — Palazzi — Pozzo — Quinzio — Ricci — Rosciano — Sciacaluga — Scribanti — Spigno — Vedovi — Villa — Vitali, in numero di 34.

Sono intervenuti, dopo l'appello, i consiglieri: Bocca — Danè — Frisoni — Garassini — Imperiale — Leoni — Mombello — Oberti — Prini — Ravano, in numero di 10.

Sono assenti i consiglieri: Accame — Acquarone — Alberti — Bogliolo — Bossi — Cereseto — Croce — Forni — Gentile — Lusena — Negri — Palmieri — Scerni — Sertorio — Uttini, in numero di 15.

Hanno scusato la loro assenza i consiglieri: Acquarone — Palmieri — Forni — Sertorio e Bogliolo.

11. Variante al piano regolatore di Carignano nelle zone latitanti alle vie Corsica, Nino Bixio, Rivoli ed Antonio Cavotti.

Il Presidente fa leggere la seguente deliberazione presa dalla Giunta nella sua adunanza del 6 maggio 1911:

« Visto il rapporto che segue del civico Ingegnere in data 22 aprile 1911:

Ill.mo signor Sindaco,

Il Consiglio comunale, in data 30 giugno 1908, approvava un progetto di piano regolatore nella località di Carignano nella zona compresa tra le vie Corsica, Nino Bixio, Rivoli ed Antonio Cavotti richiesto dalle signore contesse Gigliucci col consenso del marchese Negrotto-Cambiaso e dei signori Bozzo-Costa, ed in data 13 marzo 1909 per mezzo del notaio L. Gheresi si addiveniva alla stipula del preventivo contratto coi detti signori, col quale venivano accertati gli obblighi dei contranti nel caso che la variante fosse dichiarata opera di pubblica utilità.

Poco dopo si provvedeva alla pubblicazione del piano. Durante la stessa venivano presentate varie opposizioni:

Però la maggior parte di esse poté eliminarsi sia prendendo impegno di ridurre di m. 2.50 le rientranze delle aree III. e X. poste a mezzogiorno del fabbricato della Società Ligure affine di lasciare libera la visuale al fabbricato medesimo, sia limitando l'altezza del fabbricato X alla quota 48, sia introducendo le nuove aree XI. e XII.

Non avendo però voluto i signori Bozzo-Costa assumersi maggiori oneri di quelli imposti dal contratto in data 13 marzo 1909, notaio Gheresi (non consentire cioè alla riduzione della rientranza della loro area X ed all'abbassamento della sua quota massima a metri

48) oneri necessari per eliminare le opposizioni e queste in tal caso permanendo, si avvera nei loro riguardi il caso di nullità del contratto previsto all'articolo 14. Si concreti quindi una variante al piano escludendone la proprietà Bozzo-Costa.

Questa variante veniva approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 20 maggio 1910 e, con l'atto in data 10 febbraio 1911, notaio Gheresi, si procedeva colle signore contesse Gigliucci e col marchese Negrotto-Cambiaso alla stipula di una convenzione con le norme e condizioni dal Consiglio comunale stesso specificate nella citata deliberazione, cancellando l'area X sul piano da pubblicare stante il rifiuto dai signori Bozzo-Costa di accettare i nuovi patti.

Durante la pubblicazione della variante come sopra modificata perveniva un'opposizione da parte dei signori Bozzo-Costa ed una seconda, avente forma di domanda del signor Metteo Pittaluga. Esaminiamole:

I. Opposizione dei signori Bozzo-Costa.

Tale opposizione sarebbe forse in base alla stretta legalità irricevibile, perchè presentata fuori termine. Però la questione non riguarda quest'Ufficio che si limiterà a trattarne il merito.

1.° la pretesa contraddittorietà nei termini della pubblicazione non esiste. Trattandosi di un nuovo piano regolatore della regione di Carignano deliberato dal Consiglio comunale il 30 giugno 1908 e modificato a seguito di sopravvenute opposizioni con altra deliberazione in data 20 maggio 1910, così la leggenda a margine del piano pubblicato il 15 corrente dicente « variante convenzionale ecc. », si riferisce alle variazioni apportate al piano pubblicato il 30 giugno 1908, varianti segnate in rosso colle quali, secondo detta deliberazione del 20 maggio 1910, si intende avere data ra-

gione a tutte le opposizioni ed osservazioni fatte durante la prima pubblicazione, tranne che quella del signor Cerruti che deve respingersi.

2.° il piano regolatore del 1867 comprende anche la via Gavotti e non porta alcun'area fabbricabile nel terreno già appartenente ad Emanuele Pitto ed ora ai signori Bozzo-Costa è perciò detto terreno è rimasto soggetto al piano stesso non solo in confronto del Comune, ma anche dei proprietari dei terreni e fabbricati istantanti e non può essere reso fabbricabile se non con un nuovo piano regolatore o mediante il consenso dei vicini.

3.° i signori Bozzo-Costa asseriscono che il piano regolatore del 1867 sarebbe, per quanto riguarda la via Gavotti, scaduto fin dal 1892, ma dimenticano che, per quanto concerne il loro terreno, questo è stato in parte espropriato appunto per la via Gavotti al precedente proprietario signor Emanuele Pitto, con Decreto Prefettizio 21 settembre 1892 e così prima della scadenza del termine concesso per l'esecuzione del piano e cioè, con atto 11 marzo 1893, notaro Gaetano Gambaro, cioè dopo che il termine sarebbe spirato, il proprietario diveniva col Comune ad una transazione circa l'indennità dovutagli stata determinata in lire 10,900 compresa in tale somma l'indennità per la servitù non edificandi imposta dal piano e tale somma fu accettata ed incassata. Ciò che esclude possa ora opporsi la scadenza del termine.

4.° la variante convenzionale che si risolve in un nuovo piano regolatore esiste ed ebbe il consenso, come risulta dall'atto 13 marzo 1909 notaro L. Gherzi dei signori Bozzo-Costa, ai quali veniva ceduta l'area fabbricabile alla quota 51 sul mare, segnata in bleu nel piano pubblicato il 15 marzo p. p. ma, dopo la pubblicazione di detto nuovo piano (avvenuta come si è detto il 30 giugno 1908), i proprietari del Casone Pitto ritenendo di essere danneggiati dalle costruzioni da elevarsi sulle aree I e III delle contesse Gigliucci e sull'area X dei signori Bozzo-Costa si fecero opposizione. A seguito di ciò le contesse Gigliucci, ritenuta la fondatezza e la giustezza dei reclami, consentirono di ridurre di metri 2,50 dal lato di ponente le dette due aree per lasciare libera la visuale al Casone, ma i signori Bozzo-Costa non vollero consentire la riduzione della loro area di levante e l'abbassamento della quota a metri 48 reclamata dai proprietari del Casone i quali proponevano anche un diverso tracciato per via San Giacomo e per la strada di congiunzione fra questa via e via Antonio Gavotti.

Il Consiglio comunale, in seduta 20 maggio 1910, ritenuto che le modificazioni proposte dai proprietari del Casone miglioravano evidentemente il piano, lo adottava ed ordinava una nuova pubblicazione del piano colle varianti proposte.

Ciò posto i signori Bozzo-Costa non possono sostenere la mancanza del loro consenso per quanto riguarda la generalità del piano perchè sia prestato coll'atto 13 marzo, ma solo per quanto riguarda le modificazioni apportate alle loro aree del Consiglio comunale, facendo ragione ai proprietari del Casone, i quali, in caso diverso, avrebbero avuto diritto di essere indennizzati dai signori Bozzo-Costa, mentre colle modificazioni adottate dal Comune, nulla questi devono perchè colle stesse vennero tacitati gli oppositori, e quindi i signori Bozzo-Costa non hanno ragione di lagnarsi dell'opera di pacificazione e di equità spiegata dal Comune.

D'altronde i signori Bozzo-Costa sono in aperta contraddizione con loro stessi, infatti sostengono bensì la necessità del loro consenso, ma negano la necessità di quello dei proprietari del Casone, quantunque questi abbiano senza dubbio diritto di invocare la vigenza dell'antico piano regolatore che vieta la costruzione sul terreno Bozzo-Costa o quanto meno di ottenere il risarcimento dei danni in caso di nuovo piano che le consenta, e questo diritto è stato loro riconosciuto in confronto dei Bozzo-Costa dalla Corte d'Appello di Genova in sentenza 31 dicembre 1900, e dalla Corte di Cassazione di Torino con sentenza 11 settembre 1901, la quale ha stabilito contro la pretesa dei signori Bozzo-Costa questa massima: « Le prescrizioni di un piano regolatore edilizio debbono osservarsi, non solo nei rapporti fra Comune e privati ma anche nei rapporti reciproci tra privati. Epperò compete azione di danni ad un proprietario contro un suo vicino per avere costui innalzato una costruzione in contravvenzione al piano edilizio ». (Vedi Temi Genovesi 1901 pag. 705).

Ma i signori Bozzo-Costa dimenticano questa sentenza ottenuta in loro confronto dalla Società Cooperativa Ligure per acquisto e costruzione di appartamenti, precedente proprietaria del più volte nominato Casone, e come se nulla fosse, chiedono che venga dal Comune riconosciuto che il loro terreno è libero alla fabbricazione sotto la osservanza delle norme e dei regolamenti cittadini, dimenticando eziandio che essi hanno riconosciuto la vigenza dell'antico piano regolatore ed i vincoli che ne dipendono accettando, la limitazione della costruzione alla quota 51 sul terreno col contratto più volte citato.

Quanto alle osservazioni tecniche esse hanno fondatezza ancora minore, ne occorre confutarle e solo conviene rilevare che i signori Bozzo-Costa per l'estetica (sic.) vorrebbero costruire un fabbricato per mascherare il casone Pitto cioè togliergli la visuale e ciò naturalmente senza corrispondere ai proprietari danneggiati indennità di sorta.

Ora una simile pretesa la quale violerebbe i diritti di altri 40 proprietari non ha d'uopo di essere confutata e dimostra che solo ed unico intento dei signori Bozzo-Costa s'è quello di raggiungere il migliore sfruttamento del loro terreno (valutato solo lire 6000) come da perizia giudiziale del febbraio 1895 dall'Ing. Tallero, calpestando e pregiudicando l'interesse dei vicini e specialmente dei numerosi proprietari del Casone Pitto.

Riassumendo, in sostanza i signori Bozzo-Costa nulla oppongono per quanto riguarda la pubblica utilità, il tracciato delle strade, le aree fabbricabili nella proprietà Gigliucci, Negrotto Cambiaso Casaretto; unico movente della loro opposizione si è la riduzione della quota da 41 a 48 per il fabbricato da edificarsi nell'area X segnata nel loro terreno, riduzione reclamata dai proprietari del Casone Pitto.

La soppressione dell'area X deliberata dal Consiglio si imponeva stante il disaccordo degli interessati, ma il fatto che essa è mantenuta nel disegno pubblicato ed il consenso già prestato da parte Gigliucci e da parte Negrotto-Cambiaso, sia alla quota 48 sia alla quota 51 ed alla estensione dell'area, dimostrano chiaramente che si tratta solo di rapporti particolari che potranno in seguito essere regolati fra i Bozzo-Costa ed i proprietari del Casone, ma che non debbono ritardare l'esecuzione del piano. Perciò l'opposizione dei sign. Bozzo-Costa quando pure fosse tempestiva dovrebbe essere senz'altro respinta.

II. Domanda presentata dal S'g. Matteo Pittaluga.

Colla domanda presentata il sig. Pittaluga oomproprietario della casa d'angolo tra le vie Nino Bixio e Corsica fa riserva circa all'indennità che a lui potrà spettare a seguito del progettato ingrandimento della casa medesima, che porterà di conseguenza logica la chiusura di finestre nella parte di casa di sua proprietà, e dichiara come intenda conservare il terreno posseduto a levante della casa medesima.

In seguito a spiegazioni ottenute il signor Pittaluga, recedeva dalla 2.^a riserva perchè il progetto non dà a nessuno il diritto di espropriario: di essa riserva non è quindi il caso di occuparsi.

Per quanto si riferisce alla prima, neppure è il caso di occuparsi per ora perchè se si apporteranno danni essi saranno pagati quando si procederà alla costruzione, cioè quando si addiverà all'espropriazione in base alla dichiarazione di pubblica utilità che ora si sollecita.

Si conchiude dunque proponendo di respingere l'opposizione al progetto di piano regolatore presentata dai sigg. Bozzo-Costa e dal sig. Pittaluga e di inoltrare il piano all'ill.mo sig. Prefetto per la dichiarazione di pubblica utilità.

Genova, 24 aprile 1911.

L'Ingegnere
GIUSEPPE BERRONE

L'Ingegnere Capo
R. SALVADORI

Il Sindaco
G. GRASSO.

Il Consigliere anziano
L. ROSCIANO.

Il Segretario
L. A. DE BARBIERI.

Publicata il 5 agosto 1911 e lasciata affissa nel tempo e modo consueto all'albo pretorio senza che siano state fatte opposizioni.

Per copia conforme ~~ad uso amministrativo~~

Il Segretario

V. IL SINDACO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sentito l'avviso dell'assessore D' Oria;

La Giunta delibera di proporre al Consiglio comunale di respingere le opposizioni presentate dai signori Edoardo Luigi e Giovanni fratelli Bozzo-Costa e dal sig. Matteo Pittaluga al progetto di piano regolatore della regione di Carignano nelle zone latitanti alle vie Corsica, Nino Bixio, Rivoli e Antonio Gavotti ».

Pozzo vorrebbe che prima di approvare questa pratica l'Amministrazione fosse garantita con parere legale dalle cause alle quali potrebbe andare incontro.

Palazzi, assessore, risponde che questa variante è appunto ispirata al vantaggio reso ad alcuni proprietari, ed assicura che la questione venne accuratamente studiata dagli uffici competenti.

Quanto alla controversia esistente coi signori Bozzo-Costa, l'oratore spiega come essi possedevano un'area con proibizione di fabbricarvi e si ostinarono a costruirvi.

Il Comune vi si oppose ed essi insorsero anzi continuano tutt'oggi a mandar citazioni al Comune.

Ritiene però che la pratica sia stata sufficientemente studiata e che il Consiglio nell'altro abbia da fare che approvare la variante.

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente mette ai voti la proposta della Giunta, e la stessa, mediante regolare votazione, fatta coll'assistenza di 3 Consiglieri, viene approvata all'unanimità.